

# Dispositivi di protezione individuale (DPI)



# Dispositivi di protezione individuale (DPI)

## Indice

	<b>Pagina</b>
1 <u>Situazione iniziale</u>	3
2 <u>Obiettivo e finalità della Direttiva</u>	3
3 <u>Riferimenti normativi</u>	3 e 4
4 <u>Campo d'applicazione</u>	4
5 <u>Applicazione della Direttiva</u>	4
6 <u>Responsabilità, competenza e responsabilità verso terzi</u>	4
7 <u>Costi</u>	5
8 <u>Altre attrezzature</u>	5
9 <u>Utilizzo dei DPI e metodi di protezione da impiegare</u>	5

## **Appendice**

- A) Modello del Gruppo Coordinazione Sicurezza sul lavoro  
Servizi di manutenzione delle strade (GCo SL SMS) per la creazione
- B) Indice dei numeri
- C) Indice delle leggi
- D) Indice delle norme

La realizzazione e la fornitura di ulteriori appendici è a cura del singolo datore di lavoro.

**Version 2.1**

**01.11.2019**

### **Autori**

Ferdinand Moor  
Daniele Albani  
Thierry Pucci  
Beat Maier

## 1. Situazione iniziale

Nella soluzione settoriale n. 35 a esecuzione della Direttiva MSSL<sup>1</sup> vengono definiti obiettivi e modelli per la sicurezza e la tutela della salute sul posto di lavoro. Il Gruppo Coordinazione Sicurezza sul lavoro Servizi di manutenzione delle strade (SL SMS) è l'organo di gestione e vigilanza della Soluzione Settoriale, nonché autore della presente Direttiva concernente l'utilizzo e il finanziamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

## 2. Obiettivo e finalità della Direttiva

- Fondamento per una regolamentazione unitaria dei criteri di utilizzo e finanziamento dei DPI e degli indumenti ad alta visibilità per lo svolgimento di lavori nell'ambito di attività SMS.
- Distinzione tra DPI ed equipaggiamento restante degli addetti ai lavori in ambito SMS
- Parte integrante del manuale per l'applicazione della Soluzione Settoriale per la Sicurezza sul lavoro e Servizi di manutenzione delle strade (SL SMS)
- Prevenzione di lesioni e riduzione dei costi causati dagli infortuni
- Omogeneizzazione dell'immagine e miglioramento della visibilità nelle attività di manutenzione delle strade a vantaggio di una maggiore sicurezza dei lavoratori
- CFSL, guida 337.2<sup>2</sup>,  
Indossando e impiegando i DPI si mira ad evitare che le persone possano ferirsi in caso di rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati attraverso dispositivi di protezione o misure, metodi e procedimenti di organizzazione del lavoro, o che la loro salute possa essere compromessa.

## 3. Riferimenti normativi

In appendice al manuale della Soluzione settoriale sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

- CFSL, guida 337.2<sup>3</sup>,  
Regole europee per indossare DPI  
Direttiva europea 89/686/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, articolo 3 Direttiva europea 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, articolo 13, lett. b
- Prescrizioni europee
- Pubblicazioni CFSL e SUVA
- Documenti della Soluzione Settoriale SL SMS

<sup>1</sup> Direttiva MSSL = Direttiva CFSL n. 6508 del 1 febbraio 2007 concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro

<sup>2</sup> Guida CFSL 337.2 Obiettivo fondamentale della sicurezza

<sup>3</sup> Guida CFSL 337.2 Normativa europea relativa all'impiego dei DPI

- Stato della tecnica di sicurezza
- Gli standard si evolvono in modo estremamente veloce ed è possibile che le norme attualmente in vigore nell'UE non siano state ancora recepite nella Confederazione elvetica. Quando si acquista un'attrezzatura, occorre pertanto effettuare i dovuti controlli. I dispositivi di protezione non descritti in queste direttive non rientrano nell'ambito di controllo delle stesse.

#### 4. Campo d'applicazione

La direttiva si applica a tutti i servizi per la manutenzione delle strade (SMS) in esercizio normale, collegati alla Soluzione Settoriale SL SMS (datore di lavoro e lavoratore).

La Direttiva vale come requisito minimo secondo le disposizioni del Gruppo Coordinazione SL SMS. Ulteriori misure potranno essere disposte dai datori di lavoro nell'ambito della loro sfera di competenza e sotto la loro responsabilità.

Indumenti ad alta visibilità secondo la norma EN ISO 20471 : 2013 per i lavori sulle strade pubbliche. Non è consentito l'uso di pantaloni corti.

Per stazionamenti temporanei (massimo un'ora per stazionamento, ad es. controllo del cantiere, ispezione ecc.) si deve indossare almeno un capo d'abbigliamento certificato di classe 2 che copra il torso.

Per semplicità, nella presente direttiva viene utilizzata solo la forma maschile. Questa si riferisce naturalmente a persone di ambo i sessi.

#### 5. Applicazione della Direttiva

L'implementazione della direttiva per le singole categorie di DPI dev'essere regolamentata per ambito di attività nelle istruzioni dei datori di lavoro.

#### 6. Responsabilità, competenza e responsabilità verso terzi

Il datore di lavoro, i responsabili di tutti i livelli e i collaboratori hanno la responsabilità di applicare e rispettare la Direttiva, nonché le relative istruzioni del datore di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza nella sua azienda e di conseguenza ha il compito di stabilire, dopo attenta valutazione dei pericoli e analisi accurata dei rischi nei diversi reparti e postazioni di lavoro, quali DPI devono essere indossati dai lavoratori e dove.

Il lavoratore deve seguire le istruzioni del datore di lavoro con particolare riguardo a quelle relative ai DPI (obbligo di indossare).

L'efficacia delle apparecchiature di protezione non deve essere alterata, né compromessa. Ai lavoratori, di concerto con i propri superiori, compete in prima persona la responsabilità di provvedere alla manutenzione dei dispositivi e di garantirne che siano in buono stato, nonché di controllarli sistematicamente (ad esempio in relazione al funzionamento, ai danni, alla data di scadenza, ecc.), soprattutto in caso di incidenti. I superiori devono mettere a disposizione i mezzi necessari a tale scopo e verificare che tali operazioni vengano eseguite.

## 7. Costi

L'intera dotazione di dispositivi di protezione individuale (compresi i necessari interventi di riparazione, manutenzione e sostituzione) deve essere messa a disposizione gratuitamente dal datore di lavoro. In particolare, occorre evitare che in seguito all'attuazione di strategie di riduzione dei costi, i DPI non risultino sufficienti o siano del tutto assenti.

- CFSL 337.4 <sup>4</sup>, art. 5 OPI <sup>5</sup> obbliga il datore di lavoro a garantire che i DPI siano sempre in perfetto stato e pronti all'uso. Con ciò s'intende l'organizzazione e il finanziamento della manutenzione dei DPI, sia sostituendo i DPI non più utilizzabili, sia lavando o riparando quelli sporchi o danneggiati.

## 8. Altre attrezzature

Oltre ai DPI i dipendenti necessitano di ulteriori componenti dell'equipaggiamento non classificabili come DPI (e che non rientrano in questa direttiva):

- Attrezzatura di base
- Attrezzatura specifica per l'attività
- Attrezzatura speciale

La dotazione, l'utilizzo e il finanziamento di tale attrezzatura devono essere regolamentati dal datore di lavoro.

## 9. Utilizzo dei DPI e metodi di protezione da impiegare

L'utilizzo dei DPI concerne le seguenti attività:

- Attività su sede stradale pubblica (9.1)
- Attività al di fuori del centro d'intervento (sulla carreggiata o nella rispettiva area, 9.2)
- Attività nel centro di intervento (9.3)
- Attività generiche (possibili in diversi luoghi, 9.4)

Le tipologie di DPI da utilizzare devono essere regolamentate tramite apposite istruzioni del datore di lavoro.










Il modello del Gruppo Coordinazione SL SMS (vedere appendice A) serve al datore di lavoro come base per adempiere all'obbligo di indossare i DPI.

La presente direttiva può essere scaricata in formato PDF sul sito internet [www.assud.ch](http://www.assud.ch).

<sup>4</sup> Guida CFSL 337.4 Consegna, pagamento, pulizia, cura e manutenzione di indumenti di lavoro e DPI










<sup>5</sup> OPI= Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali del 19 dicembre 1983 (aggiornata al 1 gennaio 2016); ST

Appendice A)

Equipaggiamento di protezione (significato dei simboli e norme rilevanti: cfr. Appendice D)									
<b>9.1 Attività su sede stradale pubblica</b>									
Autostrade	Grado di prot. 3 4)	S3 o superiore	*	Protezione dell'udito > 85 Db (A) **	*	*	*	*	*
Strade ad alta capacità									
Strade statali									
Sede stradale pubblica e cantieri	Grado di prot. 2			*					
Breve stazionamento su sede stradale pubblica e cantieri (max. 1 ora)					*				
<b>9.2 Attività al di fuori del centro di intervento</b>									
Segnalazione temporanea	Grado di prot. 3 4)	S3	*		*	Protezione mani			
Soccorso stradale				Protezione contro il freddo, guanti in gomma per sale/asfalto					
Servizio invernale									
Manutenzione del verde generica	Grado di prot. 3 3), 4)	S3 ev. scarpe antinfortunistich e	Occhiali di protezione		Elmetto	Protezione delle mani guanti			
Manutenzione del verde con macchinari			Occhiali di protezione, visiera protettiva o rete	Protezione dell'udito > 85 Db (A) **					
disboscamento (abbattimento alberi, ect.)									
Pulizia fognature/carreggiata	Grado di prot. 3 3), 4)	S3	*	*	*				
Pulizia aree di sosta, impianti accessori, WC									*

  **Obbligo di indossare**  
\* viene prescritto dal responsabile di linea  
\*\* 85 dB (A) : limite di esposizione acustica.

Appendice A)

Equipaggiamento di protezione (significato dei simboli e norme rilevanti: cfr. Appendice D)										
Permanenza in galleria e pulizia	Grado di prot. 3 4)	S3	Occhiali di protezione 2)	Protezione dell'udito > 85 Db (A) **	*		*	*		
Attività su/in prossimità di monumenti			*						*	
Lavori di costruzione/pavimentazione stradale		S3 con cavagliera					*			
Opere edili in calcestruzzo e prefabbricati con lavori di accensione/spengimento/vette		S3	Occhiali di protezione	*	Elmetto			*		
su terreni ripidi	*									
Lavori di sterro		S3, ev. calzature speciali	*		Elmetto speciale 1)				Equipaggiament o per lavoratori ad alta quota	
Rimozione delle rocce										
Lavorazione e trasformazione di pietre	Grado di prot. 3 4)	S3	Occhiali di protezione	Protezione dell'udito > 85 Db (A) **	*	Protezione mani	*			
Lavori con esplosivo		S3 con cavagliera	*	Protezione dell'udito > 85 Db (A) **	Elmetto		Maschera antipolvere	*		
in prossimità o a contatto con l'acqua		S3 ev.S5		*	*				Giubbotto salvataggio	

- Obbligo di indossare**
- \*** viene prescritto dal responsabile di linea
- \*\*** 85 dB (A) : limite di esposizione acustica.










Appendice A)

Equipaggiamento di protezione (significato dei simboli e norme rilevanti: cfr. Appendice D)									
<b>9.3 Attività nel centro di intervento</b>									
Lavori genici in officina	Tuta o pantaloni e giacca	S3	*	Protezione dell'udito > 85 Db (A) **	*				
Lavori in garage, officine edili, officine meccaniche			Occhiali di protezione						
Attività con macchine per lavorazione legno			*	*		Protezione delle vie respiratorie			
Conduzione di carrelli elevatori			Abbigliamento di protezione resistente per tronco, gambe e braccia	Occhiali di protezione chiusi 2)		*	Guanti resistenti alle sostanze chimiche		
Attività di trasporto e stoccaggio								*	
Verniciatura a spruzzo e laccatura	Guanti resistenti alle sostanze chimiche come da scheda tecnica 6)	*							
Attività con acidi/liscivie/disinfettanti/detergenti corrosivi	Tuta o pantaloni e giacca	*		Guanti resistenti alle sostanze chimiche come da scheda tecnica 6)					
Attività con sostanze chimiche					*				
Attività con vernici									

- Obbligo di indossare**
- \* **viene prescritto dal responsabile di linea**
- \*\* **85 dB (A) : limite di esposizione acustica.**












Appendice A)

Equipaggiamento di protezione (significato dei simboli e norme rilevanti: cfr. Appendice D)									
<b>9.4 Attività generiche</b>									
su scale	Grado di prot. 3 4)	S3	*	*	*	*		*	
su e nei pressi di piattaforme aeree									
con carroponti									
con gru mobili									
con escavatori speciali									
con macchinari per ispezione ponti									
Lavori nei silo		S3 ev.S5	*	*	Elmetto con sottogola 5)	Protezione mani	*	Imbracatura di sicurezza 8)	
lavori all'intero di pozzi									
lavori in canali, separatori di olio, bacini e altri ambienti sotterranei									
Ispezione in corpi cavi		S3	Occhiali di protezione	Protezione dell'udito > 85 dB (A) **	Elmetto 5)	*	*	*	
Opere in acciaio, attività di montaggio di strutture in metallo	S3	Occhiali di protezione	Protezione dell'udito > 85 dB (A) **	*	Protezione mani		*		
Lavori con apparecchi di montaggio bulloni	S3	Occhiali di protezione	Protezione dell'udito > 85 dB (A) **	Elmetto	Protezione mani				










  **Obbligo di indossare**  
\* **viene prescritto dal responsabile di linea**  
\*\* **85 dB (A) : limite di esposizione acustica.**

**Appendice A)  
Utilizzo dei DPI**

Equipaggiamento di protezione (significato dei simboli e norme rilevanti: cfr. Appendice D)									
Lavori di rettifica e taglio	Grado di prot. 3 4)	S3	Occhiali di protezione	Protezione dell'udito > 85 Db (A) **			Maschera antipolvere		
Lavori di saldatura	Grado di prot. 3, oltre a grembiule di pelle e abbigliamento di protezione antincendio (nessuna parte della pelle scoperta) 4)		Occhiali per saldatura o visiera	*	*		Protezione mani	*	
Lavori con vapori pericolosi per gli occhi	Grado di prot. 3 4)		Occhiali di protezione chiusi				*		
Lavori con pompe a getto di liquido			Occhiali di protezione	*					
Lavori con attrezzi ad aria compressa			Occhiali di protezione	*					
Lavori di mortasatura e scalpellatura			Occhiali di protezione	Protezione dell'udito ≥ 85 dB (A) **	*		Protezione mani		
Lavori con divaricatori, lavori di battitura di pali			Occhiali di protezione	Protezione dell'udito ≥ 85 dB (A) **	*	Elmetto			
Movimentazione di carichi pesanti			Occhiali di protezione	*			Protezione della pelle		
Lavori di demolizione			Occhiali di protezione	*				*	
Lavori con oli lubrificanti, lavorazione di rivestimenti			Occhiali di protezione	*					
Lavori presso dispositivi elettromeccanici, opere presso impianti di areazione e climatizzatori		Occhiali di protezione	*	*	*	*			

**Obbligo di indossare**  
 \* viene prescritto dal responsabile di linea  
 \*\* 85 dB (A) : limite di esposizione acustica.

Appendice A)

Equipaggiamento di protezione (significato dei simboli e norme rilevanti: cfr. Appendice D)									
Servizio di pronto intervento tecnico			*		*	*	*		
Lavori elettrici	secondo le prescrizioni ASE 7)	secondo le prescrizioni ASE 7)	secondo le prescrizioni ASE 7)	*	secondo le prescrizioni ASE 7)	secondo le prescrizioni ASE 7)	secondo le prescrizioni ASE 7)	secondo le prescrizioni ASE 7)	

	<b>Obbligo di indossare</b>
*	<b>viene prescritto dal responsabile di linea</b>
**	<b>85 dB (A) : limite di esposizione acustica.</b>

### Protezione contro gli archi elettrici

Livello	Criteri decisionali	Abbigliamento di protezione minimo
0	<p>A) Corrente di corto circuito, misurata presso il posto di lavoro (L-PE) oppure stabilita sulla base dei dati della rete.</p> <p>o</p> <p>B) Se la corrente di corto circuito non è nota: Ruttore dei sovraccarichi di corrente (fusibile limitatore di corrente di corto circuito)</p> <p><b>Le correnti di corto circuito <math>\leq 1</math> kA possono essere classificate come non pericolose relativamente al pericolo di arco elettrico.</b></p>	Nessuna indicazione (raccomandazione: 100% cotone)
1	<p>A) Corrente di corto circuito presente <math>&gt;1kA \leq 7</math> kA</p> <p>o</p> <p>B) 125 A - 100 A (NH)</p>	<p><b>Abbigliamento di protezione livello 1</b></p> <p><b>1x abbigliamento di protezione secondo EN 61482-1-2 classe 1</b></p> <p>-Elmetto di protezione con visiera, guanti per proteggersi dal calore più, a seconda del rischio, guanti isolanti</p>
2	<p>A) Corrente di corto circuito presente <math>&gt;7kA \leq 15</math> kA</p> <p>o</p> <p>B) 125 A - 200 A (NH)</p>	<p><b>Abbigliamento di protezione livello 2</b></p> <p><b>2x abbigliamento di protezione livello 1 o abbigliamento di protezione secondo EN 61482-1-2 classe 2</b></p> <p>-Elmetto di protezione con visiera, guanti per proteggersi dal calore più, a seconda del rischio, guanti isolanti</p>
3	<p>A) Corrente di corto circuito presente <math>&gt; 15</math> kA ad esempio nelle stazioni dei trasformatori con trasformatore 630 kVA</p> <p>o</p> <p>B) <math>\geq 250</math> A (NH)</p>	<p><b>Abbigliamento di protezione livello 3</b></p> <p><b>1x abbigliamento di protezione livello 1 e 1x abbigliamento di protezione livello 2</b></p> <p>-Elmetto di protezione con visiera, guanti per proteggersi dal calore più, a seconda del rischio, guanti isolanti</p>



## Indice dei numeri

- 1) Attrezzatura per lavori in quota
- 2) Per tutti i lavori che potrebbero comportare lesioni agli occhi causate da corpi estranei, spruzzi o vapori.
- 3) Per lavori con motoseghe: pantaloni con protezione antitaglio con classe di protezione antitaglio 1
- 4) dipende dalle condizioni atmosferiche: rispettivamente da sole- / pioggia- e/o protezione contro il freddo
- 5) eventualmente berretto / qualora l'elmetto sia troppo ingombrante
- 6) consultare la scheda tecnica per prodotti speciali
- 7) protezione contro gli archi elettrici
- 8) DPI cC Dispositivi di protezione individuale contro le cadute

Appendice C)

## Indice delle leggi

Direttiva MSSL = CFSL-Direttiva n. 6508 del 1 febbraio 2007 concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro

Guida CFSL 337.2 Obiettivo fondamentale della sicurezza

Guida CFSL 337.2 Normativa europea relativa all'impiego di DPI

Guida CFSL 337.4 Consegna, pagamento, pulizia, cura e manutenzione di indumenti di lavoro e DPI.




OPI= Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali del 19 dicembre 1983 (aggiornata al 1 gennaio 2016); ST 832.30.

## Appendice D)

## Indice delle norme





Direttiva "Dispositivi di protezione individuale (DPI)", norma di riferimento 89/686/CEE obbligatoria

## Norme rilevanti in materia di attrezzatura di protezione

Pittogrammi dispositivi di protezione	Denominazione delle norme pertinenti / Pubblicazione SUVA 44091 e 67091
	<p>VSS ISO 20471 "Indumenti ad alta visibilità", metodi di prova e requisiti, , 2013-06            EN 50286 "Indumenti protettivi isolanti per impianti elettrici a bassa tensione", 1999            EN1 4058 "Indumenti di protezione – Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi", 2004-09            EN 11611 "Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi"            EN 469 Indumenti di protezione per vigili del fuoco – Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per la lotta contro l'incendio: ad es. il Cantone dei Grigioni ha una fornace (per le norme vedere pagina 38-39 SUVA 44091)            EN 343 "Raccomandazioni per la durata di esposizione degli indumenti contro le intemperie"            EN 381-1 fino a 5 e da 7 a 11 "Indumenti di protezione antitaglio"            EN 340 "Indumenti di protezione – Requisiti generali"            EN 343 "Indumenti di protezione contro la pioggia"            SUVA 33076 "Indumenti ad alta visibilità"</p>
	<p>DIN EN ISO 20345 "Dispositivi di protezione individuale - Calzature antinfortunistiche", 2012-04            EN 20346 "Dispositivi di protezione individuale - Calzature antinfortunistiche", 2014-08            EN ISO 20347 "Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro", 2012-06</p>
	<p>EN 166 "Protezione personale degli occhi", Requisiti, 2001-11            EN 169 "Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate", 2003-01            EN 172 "Protezione personale degli occhi.- Filtri solari per uso industriale", 1995            EN 175 "Protezione personale – Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura. e i procedimenti connessi"            EN 1731 "Protezione personale degli occhi - Protettori a rete degli occhi e del viso"</p>

**Appendice D)**



Direttiva "Dispositivi di protezione individuale (DPI)", norma di riferimento 89/686/CEE obbligatoria

Norme rilevanti in materia di attrezzatura di protezione	
Pittogrammi dispositivi di protezione	Denominazione delle norme pertinenti / Pubblicazione SUVA 44091 e 67091
	EN 352-1-7 "Protettori auricolari", Requisiti generali, cuffie, inserti e altri dispositivi, requisiti di sicurezza, 2001, 2002, 2003 EN 458 "Protettori auricolari. Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida"
	SN EN 397+A1 "Elmetti di protezione per l'industria", 2013-01 SN EN 812 "Elmetti anti-urto per l'industria", 2012-06 SN EN 12492 "Attrezzature per alpinismo - Caschi per alpinisti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova", 2012-06 832.311.141 Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione)
	EN 374-1-3 "Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi", 2003-11 EN 374-4 "Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi", 2014-01 EN 388 "Guanti di protezione contro i rischi meccanici", 2003-11 EN 420 "Guanti di protezione", requisiti di sicurezza e metodi di prova, 2010-04 EN 60903 "Lavori sotto tensione - Guanti isolanti dielettrici", 2003 EN 407 "Guanti di protezione contro i rischi termici (calore e/o fuoco)"
 <b>Istruzione necessaria</b>	EN 155 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie", introduzione, 2001-12 EN 149+A1 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti contro particelle", Requisiti, prove, marcatur, 2009-09 EN 405 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti contro particelle", Requisiti, prove, marcatura, 2009-09 EN 143 "Filtri antiparticolato" EN 529 "Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida" EN 14387 "Filtri antigas e combinati" SUVA 66113 "Maschera di protezione delle vie respiratorie contro le polveri"

## Appendice D)

Direttiva "Dispositivi di protezione individuale (DPI)", norma di riferimento 89/686/CEE obbligatoria

## Norme rilevanti in materia di attrezzatura di protezione

Pittogrammi dispositivi di protezione	Denominazione delle norme pertinenti / Pubblicazione SUVA 44091 e 67091
 <p><b>Obbligo di formazione</b></p>	<p>SN EN 341 "DPI", Dispositivi di discesa per salvataggio, 2011-09            SN EN 353-1/2 "Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto", Dispositivi di caduta di tipo guidato, 2002-5            SN EN 354 "Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto", Cordini, 2010-10            SN EN 355 "Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto", Assorbitori di energia, 2002-05            SN EN 358 "Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto", Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro, 2000-02            SN EN 360 "Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto", Dispositivi di caduta di tipo retrattile, 2002-05            SN EN 361 "Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto", Imbracature per il corpo, 2002-05            SN EN 362 "Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto", Connettori, 2005-03            SN EN 363 "DPI", Dispositivi di protezione individuali contro le cadute dall'alto, 2008-04            SN EN 893 "Attrezzature per alpinismo - Ramponi", Requisiti di sicurezza e metodi di prova, 2011-02            SN EN 12275 "Attrezzature per alpinismo - Moschettoni", Requisiti di sicurezza e metodi di prova, 2013-06            SN EN 365 "Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per istruzioni per uso, manutenzione, ispezione periodica, riparazione, marcatura e imballaggio", 2004-12            832.311.141 Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLcostr)            EN 795 "Dispositivi di ancoraggio"            EN 1496 "Dispositivi di salvataggio mediante sollevamento"            EN 1497 "Imbracature di salvataggio"            EN 1498 "Cinghie di salvataggio"            SUVA 44002 "Sicurezza legando delle corde"            SUVA 84044 / 88816 "Regole per lavorare con la protezione delle corde"</p>
	<p>EN ISO 12402-4 "Dispositivi individuali di galleggiamento" Parte 2; Giubbotti di salvataggio, Livello 100, Requisiti di sicurezza, 2006-11            EN ISO 12402-5 "Dispositivi individuali di galleggiamento", Aiuti al galleggiamento, Livello 50, Requisiti di sicurezza, 2006-11            SUVA 67153 "Opere edilizie nelle vicinanze di, in, o sull'acqua"</p>

Version 2.1 01.11.2019